

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2011

**1. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE RESPINTO
A.S.D.**

avverso decisioni merito gara Pol. Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana del 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011)

**2. Ricorso A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO RESPINTO
1966**

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 3.000,00;
- della squalifica del campo per due (2) gare con obbligo di disputa in campo neutro e a porte chiuse,

inflitta seguito gara Capo Rizzuto 1966/Sarnese del 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 201 del 7.6.2011)

Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

3. Ricorso A.C. PERUGIA S.R.L. RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitte al calciatore Cacioli Luca seguito gara seguito gara (Finale Scudetto - Play-Off Semifinali Andata) Cuneo/Perugia (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2011)

4. Ricorso Calc. CRETAZ Roberto

avverso la sanzione della squalifica per 5 gare ufficiali inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, comma 8 C.G.S. – nota n. 8813/1364pf-10/11/AA/ac del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara.

5. Ricorso P.D. BORGOROSSO ARENZANO
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 1.000,00 inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale nota (n°.8313/1364pf10-11/AA/ac del 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012. Conferma nel resto.

6. Ricorso Calc. FERRARI Emanuele
avverso la sanzione della squalifica per 6 gare ufficiali inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, comma 8 C.G.S. – nota n. 8813/1364pf-10/11/AA/ac del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara.